



Il Prefetto della Provincia di Biella

Fasc. 1249/2021 Area III

VISTA l'istanza pervenuta in data 20 maggio 2021, presentata anche a questa Prefettura, dal sig. ORLA Piergiorgio, Presidente dell'A.S.D. QUALITRY TRIATHLON al fine di ottenere dalla Provincia di Biella l'autorizzazione allo svolgimento della competizione denominata "Triathlon Sprint di Viverone", in programma per il giorno domenica 20 giugno 2021, con partenza dal Comune di Viverone alle ore 12.00 alle ed arrivo a Viverone alle ore 14.30 (gara ciclistica fino alle ore 14.00);

VISTO il provvedimento prot. n. 12686 del 15 giugno 2021, con il quale la Provincia di Biella ha autorizzato lo svolgimento della suddetta competizione;

VISTI il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade comunali e provinciali ricadenti nel territorio dei Comuni di **VIVERONE e ROPPOLO**;

DATO ATTO che sono interessate dal percorso di gara le seguenti SS.PP.: 228 del Lago di Viverone e 420 Viverone - Alice Castello;

VISTO il nulla osta della Città Metropolitana di Torino prot. n. 12342 del 09/06/2021;

DATO ATTO che l'Organizzatore ha assicurato il regolare svolgimento della competizione alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo, con proprio personale appositamente incaricato e abilitato ai sensi del Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni sportive su strada;

VISTA la nota inoltrata dal sig. ORLA Piergiorgio in qualità di presidente dell' A.S.D. Quality Triathlon in data 16/06/2021 con la quale si richiede la modifica dell'orario di svolgimento della gara in oggetto;

VISTA la nota integrativa n. 12839 in data 16/06/2021 con la quale la Provincia di Biella autorizza il posticipo dell'orario di svolgimento della gara di che trattasi come segue: **la partenza da Viverone alle ore 13.30 anziché alle ore 12.00 e l'arrivo a Viverone alle ore 15.30 anziché alle ore 14.30**;

VISTI gli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285, Codice della strada, per i quali i provvedimenti di sospensione della circolazione stradale sono, rispettivamente, di competenza del Prefetto, quando il transito dei partecipanti interessa strade in ambito extraurbano e per i tratti stradali inclusi nei centri abitati ma non comunali, ovvero del Sindaco per le strade del centro abitato;

VISTO l'art 9, c. 7-bis, del predetto C.d.s.che prevede: *"Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1."*;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara per entrambi i sensi di marcia, limitatamente ai tratti stradali al di fuori dei centri abitati e per i tratti stradali inclusi nei centri abitati ma non comunali;

ORDINA

per il giorno di domenica 20 giugno 2021, la sospensione temporanea della circolazione per entrambi i sensi marcia, per i tratti stradali al di fuori dei centri abitati e per i tratti stradali inclusi nei centri abitati ma non comunali sino al termine della competizione, secondo il percorso ricompreso nel territorio di questa provincia, così come specificato nel provvedimento di autorizzazione della Provincia di Biella, riprodotto nell'allegato programma di gara, entrambi, a tutti gli effetti, parti integranti del presente provvedimento.

La sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "INIZIO GARA CICLISTICA" fino al passaggio del veicolo di chiusura, recante il cartello mobile "FINE GARA CICLISTICA".

Sarà necessario che il veicolo recante il cartello "INIZIO GARA CICLISTICA" non transiti con troppo anticipo rispetto al primo concorrente e che il veicolo recante il cartello "FINE GARA CICLISTICA" non si attardi troppo rispetto all'ultimo gruppo di concorrenti ancora in gara e che, comunque, tra i due veicoli non intercorra un intervallo di tempo superiore complessivamente a 15 minuti.



Il Prefetto della Provincia di Biella

In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso **non potrà essere superiore a 15 minuti** calcolati dal momento del passaggio del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'Ente Organizzatore;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione.

DISPONE

altresì che:

- gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.4.1992, n. 285 siano incaricati di dare esecuzione della presente ordinanza e di verificare il rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione, richiamato in premessa;
- l'Ente Organizzatore predisponga un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- prima dello svolgimento della competizione, l'Ente Organizzatore proceda alla ricognizione del percorso;
- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate curino l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

I Comuni i cui centri abitati sono interessati dal percorso di gara su strade di proprietà comunale, ricevuta la presente Ordinanza prefettizia, adottino le rispettive Ordinanze di limitazione del traffico per i tratti di strade di competenza, ai sensi dell'art. 7 C.d.S., predisponendo i necessari servizi di controllo a cura delle rispettive Forze di Polizia municipale ai sensi dell'art. 9 comma 6 quater del C.d.S.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione della Provincia di Biella citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Biella, data del protocollo

Alla Questura – **BIELLA**

Al Comando Provinciale Carabinieri - **BIELLA**

Alla Sezione Polizia Stradale - **BIELLA**

Alla Provincia di **BIELLA**

Alla Città Metropolitana di **TORINO**

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di: **VIVERONE - ROPPOLO**

e, per conoscenza: Sig. ORLA Piergiorgio Presidente A.S.D. QUALITY TRIATHLON, corso Moncalieri 466/14 – MONCALIERI (TO)



IL PREFETTO

Franca Tancredi

Firmato digitalmente da:

Franca Tancredi

Ministero dell'Interno/97420690584

Firmato il 17/06/2021 09:56

Seriale Certificato: 7576

Valido dal 23/10/2018 al 23/10/2021

TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA